

Allegato C

Disciplinare tecnico del compostaggio

TITOLO I - LINEE GUIDA

Articolo 1 - Principi e finalità

IL PRESENTE DISCIPLINARE RIGUARDA LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO, QUALE PRASSI DI CORRETTA GESTIONE DEGLI SCARTI ORGANICI FINALIZZATA A RIDURRE IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA INDIRIZZARE AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA, INCENTIVANDONE IL RECUPERO IN SITO. L'INCENTIVAZIONE AL COMPOSTAGGIO È PARTE INTEGRANTE DELLE INIZIATIVE COMUNALI VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, ALLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO.

IL COMPOSTAGGIO SVOLGE INOLTRE UNA BUONA AZIONE AI FINI DI INCREMENTARE LA FERTILITÀ DEI TERRENI DI ORTI E GIARDINI UTILIZZANDO SOSTANZE CHE ABITUALMENTE VANNO AD AUMENTARE LA MASSA COMPLESSIVA DEI RIFIUTI, OPERANDO QUINDI UN DOPPIO RISPARMIO, SIA COLLETTIVO CHE PERSONALE PER CHI LO PRATICA.

Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente disciplinare si applicano all'intero territorio comunale di Osimo.

I soggetti destinatari delle norme del presente disciplinare sono gli utenti domestici e gli utenti non domestici che svolgono attività agricole e vivaistiche, i quali effettuano il compostaggio tramite una delle forme di seguito elencate, e che si impegnano altresì a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7 e 8 del presente disciplinare.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si adottano le seguenti definizioni:

- *compostaggio*: stabilizzazione biologica in fase solida di potature, scarti, residui e rifiuti organici putrescibili, in condizioni aerobiche tali da garantire alla matrice iniziale il passaggio spontaneo in un prodotto stabile, simile all'humus, chiamato compost, adatto all'uso come ammendante;
- *utenza accreditata*: utenza che aderisce al programma di compostaggio, secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
- *compostiera*: contenitore adatto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica;
- *buca/fossa*: buca/fossa scavata nel terreno predisposta ed utilizzata per l'attività di compostaggio;
- *cumulo*: cumulo di matrice organica compostabile predisposto ed utilizzato per l'attività di compostaggio
- *materiale compostabile*: materiale biodegradabile e disintegrabile e il cui processo di decomposizione avviene in meno di 3 mesi.

Articolo 4 - Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e patate;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;
- ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;

- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6 - Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- organizzare il servizio di compostaggio;
- verificare l'idoneità dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili e delle altre forme di compostaggio previste;
- verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente disciplinare;
- redigere un albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee;
- fornire alle utenze accreditate un idoneo corso, e un manuale per le corrette pratiche di compostaggio;
- provvedere alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del disciplinare comunale di gestione del compostaggio;

Articolo 7 - Competenze dell'utente

L'utente si impegna a:

- avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica.
- non conferire al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti la frazione umida organica prodotta.
- applicare i principi del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

Alle utenze domestiche che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (patate, trucioli, foglie secche etc.) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto.

Deve considerarsi che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

1. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
2. rivoltare periodicamente il materiale (almeno due volte alla settimana), in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

Il metodo per il compostaggio consentito è quello del compostier chiuso (fornito in comodato d'uso per 5 anni dal gestore dei servizi di igiene urbana), della fossa/buca (compostaggio in buca con rivoltamento periodico) o del cumulo..

E' consigliabile che il materiale compostato sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del compostato, fascine di legno che permettano di mantenere un flusso d'aria verso l'interno. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto quelli di origine animale. Il compostaggio deve essere effettuato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio è necessario:

1. Una buona aerazione del materiale;
2. Effettuare frequenti rivoltamenti del materiale;
3. Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto.

Articolo 9 - Adesione e Cessazione del servizio

PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO L'UTENTE (SIA CHE SI TRATTI DI NUOVO UTENTE, CHE DI UTENTE IL QUALE EFFETTUAVA IL COMPOSTAGGIO GIÀ PRIMA DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO) DEVE ADERIRE AL PRESENTE DISCIPLINARE, ACCETTANDONE OGNI SUA PARTE, TRAMITE APPOSITO MODULO.

Per effettuare il compostaggio, con uno dei metodi permessi, occorre avere un terreno/orto/giardino di superficie almeno pari a 50 mq., e il compostaggio, deve essere praticato mantenendo la distanza di almeno 1 mt dal confine di proprietà.

L'UTENTE ACCREDITATO CHE NON INTENDE PIÙ EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO È TENUTO A DARE FORMALE COMUNICAZIONE AL COMUNE SPECIFICANDO LA DATA DI CESSAZIONE E L'INDIRIZZO DELL'UTENZA SECONDO IL MODULO PREDISPOSTO. IL COMUNE PROVVEDE AL RITIRO DELLA COMPOSTIERA.

Articolo 10 - Albo dei Compostatori

IL COMUNE ISTITUISCE UN "ALBO DEI COMPOSTATORI" CONTENENTE I DATI DELLE UTENZE ACCREDITATE CHE SONO RISULTATE IDONEE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DEL PRESENTE DISCIPLINARE E CHE SONO IN REGOLA CONSIDERATI I CONTROLLI DI VOLTA IN VOLTA EFFETTUATI AI SENSI DEI MEDESIMI.

L'Albo è aggiornato in base all'iscrizione e/o cancellazioni di utenti ed in base alle verifiche svolte.

Articolo 11 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente disciplinare. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori che effettuano il ritiro dei rifiuti i quali controllano che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nell'ipotesi in cui gli utenti dotati di compostiera conferiscano al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori non ritirare il materiale, rilasciando relativa nota di segnalazione al Servizio competente e al Servizio di Polizia Municipale.

L'Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Municipale, Vigili Ambientali o delegati. Nel caso in cui gli utenti rifiutino di sottoporsi a tali verifiche o risultino inadempienti, l'Amministrazione dispone la revoca della riduzione applicata e il ritiro della compostiera utilizzata

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI

Articolo 12 - Condizioni generali per accedere alla riduzione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio.

La riduzione di cui al presente articolo è riservata alle utenze di cui all'art. 2 che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità del presente disciplinare. La suddetta agevolazione è applicata nella misura percentuale stabilita dal Regolamento comunale che disciplina la tassa rifiuti.

Per l'anno 2018 l'istanza deve essere presentata entro il termine del 31 ottobre 2017. Per i successivi anni l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla messa in uso dell'attività di compostaggio e produce effetto dal giorno successivo alla sua presentazione; in caso di ritardo, dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione. La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autodichiarazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio dei rifiuti organici secondo le modalità indicate e con i sistemi previsti nel presente disciplinare. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...).

Il compostaggio dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà privata, o in disponibilità, pertinenti ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto la quale dovrà essere compatibile con le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente disciplinare, la riduzione sarà revocata e la compostiera ritirata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata. In tal caso l'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

L'autorizzazione al compostaggio e le relative riduzioni tariffarie hanno durata pari a 5 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Per continuare ad usufruire di tali riduzioni occorre rinnovare la richiesta tramite apposito modulo.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Articolo 13 - Osservanza di altre disposizioni in materia e modifica alle presenti linee guida

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DAL PRESENTE DISCIPLINARE SI RIMANDA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA, OLTRE CHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE STATALE PER QUANTO DI PERTINENZA, NONCHÉ DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IL COMUNE DI OSIMO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE E MODIFICARE IL PRESENTE DISCIPLINARE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO O PER IL SOPRAGGIUNGERE DI DIVERSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Articolo 14 - Adesione, cessazione e gestione del compostaggio

Per aderire al compostaggio l'utente deve presentare apposita istanza presso il servizio di Igiene Urbana, utilizzando l'apposito Modello A "Modulo di adesione al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani".

Lo stesso modulo, con le stesse modalità, deve essere presentato nel caso di modifiche alle dichiarazioni fatte in fase di adesione, e che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualora avvengano.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio va presentata comunicazione presso il Servizio Igiene Urbana esclusivamente mediante l'apposito Modello B "Cessazione della pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani".

Il servizio di Igiene Urbana gestisce inoltre le attività amministrative e tecniche relative al compostaggio, e resta in ogni caso quale riferimento per le utenze.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento Comunale di disciplina della TARI.